

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3514

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SIBILIA, COLONNESE, DE LORENZIS, MICILLO

Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la diminuzione del divario digitale e altre disposizioni per la diffusione dell'accesso gratuito e aperto alla rete *internet* mediante connessioni a banda larga e ultralarga

Presentata il 30 dicembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende promuovere la diffusione di servizi di accesso gratuito e aperto alla rete *internet* mediante connessioni a banda larga e ultralarga, al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni.

La rete *internet*, oggi, oltre a costituire uno strumento di comunicazione, è anche una delle principali fonti di conoscenza. Pertanto, una fruizione non paritetica comporta gravi forme di discriminazione sul piano sociale, culturale ed economico. I dati diffusi annualmente a livello europeo sul grado di penetrazione della banda larga e ultralarga nonché sullo sviluppo digitale dei singoli Paesi membri (*digital*

scoreboard) vedono nel 2015 il nostro Paese al 25° posto su 28 Paesi considerati. La distanza con i Paesi più sviluppati in ambito europeo appare difficile da colmare senza un deciso e organico intervento pubblico. Sotto tale profilo i piani dei vari Governi che si sono succeduti negli ultimi anni non hanno condotto a nessuna concreta realizzazione e anche gli operatori privati non sembrano riuscire ad assicurare adeguati livelli di copertura. Appaiono sconcertanti i dati diffusi da Infratel il 19 ottobre scorso all'esito della consultazione pubblica indetta per verificare i piani di investimento degli operatori in banda ultralarga in particolare nelle zone cosiddetta a fallimento di mercato.

Le risultanze della richiamata consultazione confermano come senza un deciso intervento pubblico l'Italia non raggiungerà lontanamente gli obiettivi di copertura per la banda ultralarga previsti a livello europeo. Dai dati raccolti emerge, infatti, che i piani degli operatori prevedono al 2018 la copertura con la banda ultralarga solo per il 29 per cento delle unità immobiliari.

Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, invertire la tendenza in atto e garantire un accesso libero e gratuito alla rete *internet* per i cittadini italiani nella convinzione che solo con un aumento dell'offerta di servizi digitali si potrà favorire la crescita della domanda di tali servizi e aumentare in modo esponenziale l'alfabetizzazione digitale dei cittadini italiani.

Con l'articolo 2 si prevedono contributi alle amministrazioni comunali, alle unioni di comuni e alle città metropolitane che intendano offrire alla cittadinanza servizi di accesso gratuito e aperto alla rete *internet* attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in termini di efficienza e di tutela della salute pubblica, anche in ossequio al principio di precauzione, prioritariamente in favore di enti situati in zone a bassa diffusione di banda larga. Il medesimo articolo prevede che le amministrazioni comunali, le unioni di comuni e le città metropolitane debbano mettere a disposizione della cittadinanza presso le proprie sedi istituzionali servizi di accesso alla rete *internet* gratuiti e aperti. Infine, nell'intento di favorire la massima diffusione dell'accesso alla rete *internet*, lo stesso articolo prevede la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali per i gestori di pubblici esercizi che mettano a disposizione dei propri clienti servizi di accesso gratuito e aperto alla rete *internet*.

L'articolo 3 demanda a un regolamento di attuazione la fissazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi in favore dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, nonché delle modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento degli stessi, per la localizzazione delle strutture e per l'ac-

cesso alla rete. Inoltre, attraverso strutture competenti, dispone controlli in relazione all'effettiva disponibilità e fruibilità del servizio. Nell'ambito dell'attività di controllo, disciplina i casi di decadenza, revoca e restituzione dei contributi.

L'articolo 4 nel solco di simili iniziative avviate a livello europeo sin da tempi non recenti, istituisce presso il Ministero della salute una Commissione permanente di studio avente la finalità istituzionale di valutare le conseguenze sulla salute pubblica derivanti dall'esposizione della cittadinanza alle onde elettromagnetiche, in ossequio al principio di precauzione. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenterà alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sulle attività svolte e sui risultati delle attività di ricerca realizzate durante l'anno precedente in modo da orientare, in maniera scientifica, l'attività del legislatore su una tematica così centrale per la salute dei cittadini.

L'articolo 5 modifica il codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, stabilendo che anche i fornitori di servizi di comunicazione elettronica contribuiscano alla riduzione del *digital divide* strutturale che affligge il nostro Paese. In particolare si prevede che tra le condizioni apposte all'ottenimento da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 25 del codice la previsione della necessità per gli stessi fornitori di prevedere: 1) una copertura di rete superiore al 99 per cento del territorio nazionale; 2) la previsione in ogni comune o città metropolitana di servizi di accesso gratuiti e libero alla rete *internet* che coprano l'intero territorio comunale e garantiscano una velocità di navigazione predeterminata che consenta una navigazione di base alla rete *internet* non ponendosi, pertanto, in concorrenza con i servizi a pagamento forniti dagli stessi operatori.

L'articolo 6 individua, infine, la copertura finanziaria.

L'articolato è molto essenziale, essendo improntato ai criteri di chiarezza e di

semplicità dell'esposizione normativa della Costituzione. Conformemente alle previsioni della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole re-

lative ai servizi della società dell'informazione, dovrà essere notificata, prima della sua definitiva approvazione, presso le competenti autorità europee inserendosi, in ogni caso, in un quadro di compatibilità e di continuità con le iniziative adottate nell'ambito dell'Agenda digitale europea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. Lo Stato, al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale, promuove la diffusione dei servizi di accesso gratuito e aperto alla rete *internet* a banda larga e ultralarga.

ART. 2.

(Misure per favorire l'accesso gratuito e aperto alla rete internet).

1. Lo Stato, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1:

a) eroga contributi ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane che offrano ai propri cittadini servizio di accesso gratuito e aperto alla rete *internet* a banda larga e ultralarga attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in termini di efficienza e di tutela della salute pubblica, anche in ossequio al principio di precauzione, e che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2016;

b) prevede che i contributi di cui alla lettera *a)* siano erogati a fronte della presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione, alla diffusione o al completamento di servizi di accesso alla rete *internet* a banda larga e ultralarga in luoghi pubblici;

c) prevede che i contributi siano erogati in via prioritaria in favore dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane situati in zone a bassa diffusione della rete *internet* a banda larga e ultralarga.

2. I contributi erogati sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da

norme dell'Unione europea nazionali e regionali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

3. I contributi prevedono la copertura della progettazione e dell'installazione degli apparati necessari, nonché eventuali costi per l'abbonamento, relativamente al primo anno, al servizio che garantisce la funzionalità dei punti di accesso gratuito e aperto alla rete *internet*.

4. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane devono mettere a disposizione dei cittadini, nelle proprie sedi istituzionali, anche attraverso la creazione di reti ospiti, servizio di accesso gratuito e aperto alla rete *internet* a banda larga e ultralarga mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in termini di efficienza e di tutela della salute pubblica, anche in ossequio al principio di precauzione.

I gestori di pubblici esercizi che mettono a disposizione del pubblico servizio di accesso gratuito e aperto alla rete *internet* a banda larga e ultralarga mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in termini di efficienza e di tutela della salute pubblica, anche in ossequio al principio di precauzione, sono esentati per ciascun anno finanziario dal pagamento di un'aliquota pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con regolamento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l'attribuzione dell'esenzione.

ART. 3.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi del contributo di esperti in materia, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 determina:

- a) l'entità dei contributi;

b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e per l'erogazione dei contributi;

c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi;

d) i criteri e le modalità per la localizzazione nonché le modalità di fruizione del servizio di accesso gratuito e aperto alla rete *internet* a banda larga e ultralarga;

e) l'attività di controllo e i casi di decadenza e di revoca dei contributi;

f) le modalità di esenzione dall'applicazione della presente legge per provate carenze strutturali;

3. Il Ministero dello sviluppo economico, tramite le competenti strutture tecniche, è competente a effettuare controlli in relazione all'effettiva disponibilità e fruibilità del servizio di accesso gratuito e aperto alla rete *internet* a banda larga e ultralarga, e, nell'ambito dell'attività di controllo, a verificare anche i casi di decadenza e di revoca o di restituzione dei contributi.

4. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano progetti vincolanti finalizzati alla realizzazione, alla diffusione o al completamento di servizi di accesso gratuito e aperto alla rete *internet* a banda larga e ultralarga attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in termini di efficienza e di tutela della salute pubblica, anche in ossequio al principio di precauzione, da realizzare entro tre mesi dall'erogazione del relativo contributo.

ART. 4.

(Commissione permanente di studio per la valutazione delle conseguenze sulla salute pubblica derivanti dall'esposizione alle onde elettromagnetiche).

1. Presso il Ministero della salute è istituita una Commissione permanente di

studio per la valutazione delle conseguenze sulla salute pubblica derivanti dall'esposizione alle onde elettromagnetiche, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia digitale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di consumatori più rappresentative a livello nazionale e da cinque esperti in materia di conseguenze dell'esposizione alle onde elettromagnetiche selezionati dal Ministro della salute mediante procedura di avviso pubblico.

3. La Commissione ha come compito istituzionale la realizzazione di studi e di ricerche in materia di conseguenze sulla salute pubblica derivanti dall'esposizione alle onde elettromagnetiche.

4. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Commissione presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sulle attività svolte e sui risultati delle attività di ricerca realizzate durante l'anno precedente.

ART. 5.

(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: « della salute pubblica » sono inserite le seguenti: « della riduzione del divario digitale »;

b) all'Allegato n. 1, parte A, sono aggiunti, in fine, i seguenti punti:

« 18-ter. garantire la copertura del servizio fornito su una porzione almeno pari al 99 per cento del territorio nazionale;

18-quater. predisporre in ogni comune e città metropolitana serviti punti di accesso libero e gratuito alla rete *internet*

mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in termini di efficienza e di tutela della salute pubblica, anche in ossequio al principio di precauzione, in grado di coprire l'intero territorio comunale o metropolitano garantendo una velocità di connessione almeno pari a 2 megabit per secondo ».

ART. 6.

(Norma finanziaria).

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

